

# QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I.

Un parroco si dimenticò di notificare un matrimonio allo Stato Civile. Muore uno dei coniugi; i congiunti del defunto si valgono della mancata trascrizione; coloro che ne soffrono vogliono esserne indennizzati dal parroco. Quid in casu? (1).

1. Nelle Disposizioni di legge per l'applicazione del Concordato Lateranense (legge 27 maggio 1929, n. 847) è detto all'art. 14: « La trascrizione dell'atto di matrimonio, che per qualsiasi causa sia stata omessa, può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non sieno venute meno successivamente » (2).

2. Elegante il nostro caso (e pratico), nel quale la trascrizione si dovesse fare dopo la morte di uno dei congiunti. Tutti comprendono l'importanza della cosa; abbia luogo la successione legittima, o la testamentaria, se non si riconoscono gli effetti civili, i congiunti della parte defunta possono con delle semplici condoglianze mettere a dormire la parte superstite.

Prima di far responsabile il parroco delle conseguenze della mancata trascrizione si tentino i passi possibili ad affettuarla anche dopo la morte di uno dei coniugi.

Interessantissima la sentenza della Cassazione del Regno, Sez. I, 5 marzo 1932 (3), sentenza che annulla quella della Corte di Appello di Venezia in proposito.

La Cassazione stabilisce la massima che: « E' consentita la trascrizione di un matrimonio religioso preconcordatario dopo la morte di uno dei congiunti, se risulti, che la relativa istanza sia stata firmata e presentata anteriormente da entrambi, anche se questa in un primo tempo non fu potuta prendere in considerazione per insufficienza di bollo ».

(1) Ved. in questa Rivista, ottobre 1932, p. 608.

(2) Vedi: STOCCHIERO, *Il matrimonio in Italia dopo il Concordato*, Vicenza, 1930, pag. 283 e 448.

(3) In: « Il diritto ecclesiastico », marzo-aprile 1932, pag. 186 - 190.

E, per comprendere che la Cassazione afferma un principio che vale anche quanto la trascrizione sia mancata per altre cause, bisogna notare che la Corte d'Appello diceva: « E' evidente, che se il matrimonio più non esiste, come nella fattispecie per essere sciolto con la morte di uno dei congiunti, la regolarizzazione civile, benchè domandata in tempo anteriore, non è più ammissibile ». Ma risponde la Cassazione: « Il giro delle parole non riesce a nascondere il vizio fondamentale del ragionamento. La Corte (di Appello), in fondo ha adeguato la trascrizione alla celebrazione del matrimonio civile e le ha attribuito il requisito indiscutibile per quest'ultima, il requisito, cioè, che la celebrazione sia ammissibile soltanto *inter viventes*. Senonchè la verità è, che la trascrizione rappresenta, se si voglia, per l'articolo 21 (della legge che citai sopra) un surrogato della celebrazione del matrimonio civile, fondata però sempre sul presupposto ch'esista già il vincolo matrimoniale perfetto anche dal punto di vista dello Stato ».

Prosegue e conclude la Cassazione ribattendo altre considerazioni della Corte d'Appello e riaffermando la sua sentenza. Non posso, per mancanza di spazio, riprodurre tutto. Chi ne avesse bisogno, ricorra al fascicolo citato de « Il Diritto Ecclesiastico ».

3. Ma: e, supposto che, per ragioni particolari imprevedibili, la trascrizione non si possa ottenere, si può domandare al parroco la rifusione dei danni, che possono raggiungere somme cospicue? — L'obbligo della riparazione suppone, in chi la dovrebbe fare la colpa teologica o la giuridica riconosciuta dall'autorità competente. E per ragione della materia e per ragione della persona, competente nel caso sarebbe solo l'autorità del Vescovo.

## II.

Il Parroco Burlamacchi doveva celebrare nel 1931 Messe 30 per un legato. Al 31 dicembre si accorge di averne celebrato 35: ne fa valere 5 per il legato nel 1932 (1).

L'egregia rivista « Il Monitore Ecclesiastico » di Roma (2), risolveva così il caso: « Se le Messe sono stabilite per qualche giorno o per qualche luogo determinato, secondo speciali ragioni del testatore ovvero per persone non già morte, non possono anticiparsi senza contravvenire a siffatta disposizione. Se poi sono senza speciale determinazione di giorno o di luogo ma in suffragio del testatore *singulis annis*, crediamo che in tal caso possano anticiparsi e validamente e lecitamente, ricevendo prima del tempo i suffragi: e perciò vuolsi presumere in ciò il suo consentimento dovendosi le parole *singulis annis* intendere *ad sollicitandam*, non ad *differendam* obligationem ».

Credo che « Il Monitore » voglia dire: *Singulis annis* (o quid simile in ogni legato) vuol dire: ogni anno avrà tante e tante Messe, non

(1) In questa Rivista, gennaio 1933, p. 27.

(2) Vol. XII (1900), pag. 522.

meno: non se ne potranno dire p. es. 60 nel 1932 e nel '31 nessuna: anche il 1931 deve avere le sue Messe: e allora se alcune sono anticipate nel '31, possono essere ad adempimento pel '32.

Io aggiungerei: Il parroco certo non volle applicare 5 ultime per il 1931, perchè « qui per errorem operatur, sine consensu operatur (errantis non est consensus) ». Il suo consenso doveva riferirsi ai limiti di una vera esistente obbligazione, quale era, già vera e determinata, quella del 1932: poteva e doveva aver l'intenzione di applicare « possibili et meliori modo » qual era quello di applicare pel 1932 (1).

### CASI DA RISOLVERSI

1. Un parroco rifiuta la Comunione pasquale ai concubinari pubblici; e non ne benedice le case a Pasqua (al S. Natale per gli ambrosiani).

2. Alla S. Chiesa sta molto a cuore la S. Comunione frequente ed anche quotidiana agli infermi: sta parimenti a cuore la *publica delatio* della stessa S. Comunione. Come l'una volontà non tolga nulla all'altra.

3. Tizio Sacerdote, celebrando, preoccupato del dover purificare una *ampia* pisside, giunto alla Comunione sotto le specie del vino, si confonde, e procedendo alla purificazione della pisside prima di assumere le Sacre Specie, dopo aver versato nel Calice il vino adoperato in detta purificazione, si accorge che mescolò il Divin Sangue col vino della purificazione contenente molti frammenti già restati nella Pisside.

Cajo, amico, lo conforta dicendo che, consistendo l'essenza del Sacrificio nella Consacrazione delle due specie, il valore della Messa è inalterato. Ma Tizio non si dà pace, e domanda se deve applicare altra Messa per l'offerente.

MONS. CARLO GORLA

*Penitenziere nella Metropolitana di Milano*

(1) Vedi: ROVETTA, *Collectio casuum*, Bergomi, 1790, n. XXVIII.

**NEL CATALOGO** 1933 delle edizioni « Vita e Pensiero » ciascuno potrà trovare opere di utile sussidio alle proprie attività pastorali. Chiedetelo all'Amministrazione della Soc. Ed. « Vita e Pensiero », Piazza S. Ambrogio, 9 - Milano (3/20).